

CAMERA DEI DEPUTATI N. 395

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MIGLIORI, MANZINI, BUCCIARELLI DUCCI, ALESSANDRINI, BALLESI, BERSANI, BERTÈ, ELKAN, MACRELLI, ANDREUCCI, BARTOLE, MATTARELLI GINO, MARTONI, BIGNARDI

Presentata il 17 ottobre 1958

Norme per la protezione, l'assistenza e l'avviamento al lavoro degli invalidi per esiti da poliomielite e analoghi esiti da paralisi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La poliomielite è considerata, in tutti i Paesi, una malattia sociale. In Italia, dopo una prima fase, in cui, per disposizione ministeriale, l'assistenza ai bambini colpiti da poliomielite era affidata all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, si ebbe la legge del 10 giugno 1940, n. 932, la quale dispose che per l'assistenza e la cura degli infermi poveri ricuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta, da attuarsi dal Ministero dell'interno a mezzo degli appositi centri o reparti all'uopo costituiti, venisse iscritta nello stato di previsione del Ministero stesso, a partire dall'esercizio 1939-40 la somma annua di lire 3.000.000.

Tale somma è stata successivamente elevata fino a raggiungere circa mezzo miliardo di lire.

Con legge 10 aprile 1954 n. 218 l'assistenza prevista per i poliomielitici poveri ricuperabili fu estesa agli infermi poveri ricuperabili affetti da paralisi spastiche infantili (discinetici) ed ai lussati congeniti dell'anca, limitatamente questi ultimi ai bambini della prima e seconda infanzia.

Purtroppo nel corso dell'ultimo trentennio il terribile morbo della poliomielite ha lasciato ampie e dolorose tracce nelle carni

di decine di migliaia di bambini. Di fronte alla vastità del male e soprattutto alle terribili conseguenze di natura permanente da esso provocate, insufficiente si è rilevato il rimedio legislativo summenzionato, perché il modesto stanziamento, ancorché elevato nel corso degli anni, si rivela, ogni giorno di più inadeguato.

Soprattutto per ciò che riguarda l'assistenza medica e sociale ai soggetti che, termina la prima fase (acuzie) cioè superata la malattia, restano paralizzati e spesso deformati (post-poliomielitici o invalidi effetti da poliomielite), si sente la carenza di organici provvedimenti e s'invoca l'urgente intervento dello Stato. Mentre non si vuole accantonare l'urgente e grave situazione in cui versa l'organizzazione e l'assistenza sanitaria diretta a provvedere alla prima fase (acuzie) ed a quella immediata successiva all'insorgenza del morbo in oggetto, situazione denunciata dalla circolare n. 105 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (Direzione generale Servizi Medici —, Divisione 2^a, n. 420 28/AG 92 del 30 ottobre 1956), la presente proposta di legge è soprattutto rivolta a colmare la lacuna esistente nel nostro ordinamento giuridico relativamente alla tutela e al recupero sociale dei minorati

fisici nella funzione motoria, tra i quali i post-poliomielitici costituiscono la grande maggioranza.

Che il provvedere a dettare norme in materia sia esigenza giuridica oltreché umana e civile può dedursi dal fatto che la carta Costituzionale stabilisce, senza riserve, all'articolo 38 « Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale..... Gli inabili ed i minorati hanno diritto alla educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato ».

I proponenti ritengono che l'Associazione nazionale tra invalidi per esiti da poliomielite (che ai sensi dell'articolo 3 dello statuto abbraccia ed iscrive: « come soci gli invalidi per esiti da poliomielite, nonché gli altri invalidi con analoghi esiti ») essendo costituita esclusivamente dai minorati fisici della categoria considerata, i quali unicamente sono soci di diritto ed i rappresentanti, offre per questo suoi solo carattere l'affidamento di essere l'organismo più adatto ad interpretare le necessità degli invalidi che lo compongono e ad attuare nel modo migliore quelle provvidenze di cui, con « l'integrazione » e la vigilanza dello Stato essa intende farsi ora e in futuro esecutrice.

Altre ragioni confortano l'opinione che sia preferibile affidare le funzioni contemplate dalla presente proposta, ed in particolare dall'articolo 2, ad un Ente formato solamente da invalidi piuttosto che ad un'opera o un'altro Ente da predisporre dallo Stato. Anzitutto la soluzione proposta non consente la facile obbiezione dell'incremento della burocrazia e delle spese improduttive, conseguenze inevitabili se si affidano a terzi e soprattutto ad uffici pubblici compiti che possono essere espletati nel modo più economico degli stessi beneficiari, interessati a contenere entro i limiti minimi le spese di gestione. In secondo luogo una delle principali finalità dell'Associazione che si vuole erigere e riconoscere come Ente morale cioè, il collocamento al lavoro dei soci, potrebbe in parte trovare facile, adatta e conveniente realizzazione mediante l'impiego di massima degli stessi soci nell'espletamento delle funzioni affidate istituzionalmente a tale Ente, possibilità queste che ben difficilmente potrebbero verificarsi nella stessa misura e con lo stesso controllo se le funzioni suddette fossero attribuite ad un normale organo amministrativo.

Per i suesposti motivi i proponenti hanno accolto la stessa soluzione già adottata con la legge del 21 agosto 1950, n. 698, contenente norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, legge che riconobbe come Ente morale istituzionalmente competente a svolgere le funzioni demandategli dall'articolo 2 a favore dei sordomuti, « L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti », con sede in Roma.

Si è pensato che ciò che fu ritenuto opportuno disporre per gli invalidi affetti da sordomutismo, può ugualmente bene essere disposto per gli invalidi affetti da paralisi, dato che nessun inconveniente, nessuna conseguenza dannosa risulta essere dipesa dall'aver adottato il criterio di attribuire le funzioni di tutela e di assistenza all'istituzione, che abbraccia ed è costituita dalla stessa collettività degli invalidi (sordomuti) che ne sono soci, anziché ad un ennesimo ente parastatale da crearsi appositamente.

Per quanto riguarda le finalità proposte dell'erigendo Ente morale dei post-poliomielitici, esse, come si trovano enunciate nell'articolo 2, corrispondono essenzialmente e sostanzialmente a quelle già proprie dell'Associazione, quali possono così leggersi nello statuto sociale, che forma parte integrante dell'atto costitutivo: « l'Associazione si propone, come più ampiamente chiarito dal « Manifesto programmatico » allegato: la tutela degli interessi materiali e morali degli associati, come singoli e come categoria; la realizzazione del principio sancito dall'articolo 38 della Costituzione dello Stato, sia per quanto riguarda l'effettivo recupero ed avviamento al lavoro degli associati, sia per il conferimento di una pensione; l'attuazione di tutte quelle previdenze che valgono a conseguire gli scopi suddetti e a rendere meno gravosa l'inabilità degli associati.

Senza scendere a una disamina particolareggiata dei singoli punti dell'articolo 2 della proposta (il quale pure trova esatta corrispondenza nell'articolo 2 della legge del 1950 sui sordomuti), osserviamo come il centro dell'interesse dell'erigendo Ente morale sia costituito dall'assistenza e dalla tutela dei minorati per postumi di poliomielite, cioè di coloro che hanno già clinicamente superato la malattia, ma nei quali sono residuati paralisi o deformità degli arti (seconda fase). Questi sventurati, se non assistiti opportunamente restano degli individui, permanentemente paralizzati e deformi, incapaci di provvedere a sé, col doloroso e gravissimo peso per le famiglie e quindi

per la società. Non solo, ma per il fatale fenomeno di accumulo, che è stato denunziato dalla summenzionata circolare n. 105 del 30 ottobre 1956, emanata dall'A. C. I. S., il numero complessivo di questi invalidi sale, con gli anni, ad un ammontare di fronte al quale irrisori si rivelano gli stanziamenti a favore dell'A. C. I. S. (erogati per la verità quasi esclusivamente per l'assistenza nella prima fase — acuzie o in quella immediatamente successiva della malattia) ed enormi i problemi per una adeguata opera di soccorso.

Invece i soggetti colpiti, in Italia nella massima parte bambini nella prima infanzia, sono per una altissima percentuale recuperabili dal punto di vista sanitario e sociale, anche se paralizzati in ambo gli arti. Occorrono però non solo adatte cure ortopediche e una graduale rieducazione degli arti, interventi e cure di elevatissimo costo, insostenibile per la stragrande maggioranza delle famiglie, ma anche una continua e perserverante fisio-terapia per assicurare il mantenimento funzionale fisico di ogni età dei post-poliomielitici già recuperati, ciò che comporta la possibilità di accesso a piscine e palestre, attrezzature e dirette da personale sanitario specializzato e dislocate nei principali centri del Paese.

Alla recuperabilità sanitaria può e deve, poi, seguire quella sociale, attraverso l'istituzione e educazione professionale, prevista sia dalla costituzione, ma ancora irrealizzata, che può ridare, attraverso il lavoro agli inabili una maggiore serenità, mediante la consapevolezza della propria utilità, ed alla società un beneficio economico non irrilevante, mediante il riacquisto di efficaci elementi produttivi. Rilievi questi ultimi che denotano la portata generale del provvedimento invocato, il quale pertanto si raccomanda anche per le evidenti ragioni di progresso civile ed economico della collettività nazionale.

Ma esiste purtroppo una minoranza, che non è dato ancora contare numericamente, per la quale non può confidarsi in un effettivo ricupero. Gli appartenenti a tale gruppo versano nella più squallida e nella più triste indigenza. Si tratta di individui bisognosi, oltre ogni immaginazione, di assistenza, di cura e di ogni conforto. Ad essi è aperta esclusivamente la possibilità di ricovero negli ospizi di mendicizia, ove gli ospizi stessi abbiano capienza di posti per accoglierli. La tragicità di questi casi non colpisce l'attenzione dell'opinione pubblica, perché i soggetti che ne sono vittime vivono o nel fondo di un letto

o, comunque, appartati e nascosti agli occhi della maggior parte degli altri cittadini.

Questa più dolorante categoria d'invalidi che all'estero gode di un *status* giuridico particolare (ricordiamo *les grandes malades* della Francia) attende che anche in Italia si porga loro una mano: i grandi invalidi, come giustamente essi debbono essere definiti, hanno diritto non solo ad un assegno vitalizio o pensione che elimini per essi lo spettro del forzato ricovero negli ospizi di carità, ma consenta loro di procurarsi quell'assistenza che il loro caso richiede.

In attesa che si possa appurare con esattezza il numero di questi infelici che nelle case di ricovero, nelle proprie famiglie e altrove languono in attesa che la società renda finalmente ad essi quanto per diritto naturale loro compete, l'Associazione nazionale tra invalidi per esiti da poliomielite (A. N. I. E. R.) potrebbe erogare un sussidio o assegno provvisorio mediante impiego di quella dotazione o contributo statale che è previsto dalla proposta. La misura, oltre che consentire di contare e di accertare frattanto la reale situazione del gruppo di questi più disgraziati inabili, potrebbe offrire subito ai medesimi e alle loro famiglie la dimostrazione che lo Stato e la comunità nazionale non sono insensibili alla gravità della loro situazione. Tale dimostrazione è del resto imposta dalla stessa norma costituzionale summenzionata e costituisce pertanto un'ulteriore attuazione dei principi solennemente sanciti dalla nostra Carta Costituzionale.

Gli articoli 3, 4, 5 della proposta, che ricalcano la legge del 1950, relativa ai sordomuti, trattano della vigilanza sull'Associazione nazionale erigenda in Ente morale e dei rapporti fra la stessa e gli altri Enti od Istituzioni che si interessano dei minorati fisici della medesima categoria di cui l'A. N. I. E. P. è la rappresentante e la tutrice, e definiscono gli aspetti patrimoniali dell'Associazione nazionale medesima.

È notevole l'affermazione che all'Associazione nazionale dei post-poliomielitici deve essere riconosciuto un potere ispettivo o di vigilanza su tutti gli organismi pubblici e privati che abbiano per oggetto l'assistenza di questi particolari invalidi. Il conferimento o meglio il riconoscimento legislativo di un tale potere di vigilanza e di ispezione costituisce uno strumento valido per l'attuazione di quelle finalità e per la coordinazione delle attività concorrenti o analoghe, dirette al medesimo scopo, onde le attività stesse possono meglio e più efficacemente conseguire

gli scopi di tutela, di assistenza e di benessere dei minorati fisici a cui sono indirizzate. Si è però ritenuto opportuno chiarire, analogamente a quanto leggesi nella legge del 1950 dei sordomuti e nella legge del 1954, istitutiva dell'Opera nazionale ciechi civili, che resta immutata la competenza degli organi di controllo e di tutela amministrativa, relativamente alle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, competenza, quindi, che riguarda quegli Enti che siano qualificati come istituzioni pubbliche.

Mentre l'articolo 6 contempla l'esenzione per l'A. N. I. E. P. da imposte e tasse e diritti in genere ed equipara l'Associazione nazionale tra invalidi per esiti dal poliomielite alle Amministrazioni dello Stato in analogia a quanto fu disposto legislativamente a favore dei similari organismi dei ciechi e dei sordomuti, nell'articolo 7 sono indicati i criteri di ripartizione del contributo statale a favore dell'A. N. I. E. P. Tale ripartizione prevede da un lato di far fronte alla situazione più impellente dei grandi invalidi, inabili a qualsiasi attività e bisognosi di assistenza, cure e mantenimento (l'accertamento e il censimento dei quali, effettuato attraverso le procedure di assegnazione di sussidi provvisori, consentiranno in prosieguo di tempo di determinare sia il numero che l'entità degli assegni vitalizi dal concedere a questa più disgraziata categoria di post-poliomielitici) e di assicurare dall'altro lato all'erigendo Ente morale — cui vanno riconosciuti costituzionalmente compiti ed adempimenti statali — un *minimum* (20 per cento del contributo statale complessivo), col quale fronteggiare le spese di funzionamento ed organizzazione, presupposto per il necessario espletamento delle funzioni pubbliche attribuitegli: dotazione modesta in relazione al costo che comporterebbe l'impianto ed il funzionamento di uffici pubblici *ad hoc* centrali e periferici.

L'articolo 8 corregge una lacuna dell'attuale testo unico della legge comunale e provinciale, sia equiparando i post-poliomielitici ai sordomuti ed ai ciechi agli effetti della medesima legge, sia imponendo alle province la somministrazione e la manutenzione dei locali occorrenti all'A. N. I. E. P. Questa norma è giustificata dalla vastità dei componenti dell'erigendo Ente morale, dalla loro grande rilevanza sociale e dall'inadeguatezza comparativa dei mezzi finanziari a disposizione dell'Ente medesimo, considerazioni tutte che autorizzano a non ritenere meno meritoria e necessaria la funzione dell'A. N. I. E. P. di quell'Opera nazionale maternità ed infanzia,

alla quale la proposta vorrebbe equiparare l'A. N. I. E. P.

L'articolo 9, onde ovviare l'iniqua esclusione dai pubblici concorsi degli invalidi meno gravemente colpiti, sulla base della generica formula dell'attestazione di « sana e robusta costituzione fisica » sancisce il diritto dei post-poliomielitici e paralitici ad aspirare ad assumere impieghi, nei quali la loro invalidità (ad esempio ad un arto) non pregiudichi il buon espletamento delle specifiche funzioni da svolgere. È difatti assurdo ed inumano precludere, ad esempio, possibilità di lavoro di segreteria e di contabilità a chi, deambulando, sia menomato in un piede o in una gamba ovvero quello di fattorino-procaccia a chi sia menomato in una mano o in un braccio. L'estensione, poi, agli associati all'A. N. I. E. P. delle disposizioni in tema di assunzione obbligatoria e preferenziale al lavoro dettate in favore degli invalidi e mutilati per cause di guerra o di servizio, non solo è postulata da principio di equità, ma, venendo stabilita *solo nel caso che non vi sia disponibilità di elementi delle suddette categorie* non può ledere nemmeno di riflesso, alcun interesse o posizione di favore.

L'articolo 10 intende dare attuazione all'articolo 38 della Carta costituzionale, che prescrive doversi prestare dallo Stato agli inabili non solo con « il mantenimento » ma anche « l'assistenza » sociale.

Poiché questa ultima si estrinseca essenzialmente nell'assistenza in caso di malattia (prestazioni medico chirurgiche, farmaceutiche, ospedaliere, ecc.) incomplete sarebbe ogni provvedimento diretto alla realizzazione del citato articolo 38 della Costituzione, che non sancisce anche il diritto all'assistenza in caso di malattia dell'invalido in quanto anche alle invalidità croniche possono ovviamente sovrapporsi, temporaneamente, fatti morbosi comuni, che abbisognano di adeguate cure.

Data la complessità della materia, la concreta regolazione delle prestazioni viene rinviata al regolamento d'esecuzione, previsto dall'articolo 3 ovvero, se ciò dovesse comportare dannosi ritardi all'emanazione del regolamento stesso, anche ad altro diverso regolamento. Si ritiene infatti che alla scelta tra i comuni (medici condotti) o gli Istituti previdenziali del ramo (I. N. A. M., I. N. A. D. E. L., ecc.) a cui affidare la corresponsione delle prestazioni *de quo*, non potrà procedersi con rapidità, ma previo consultazioni e pareri degli appositi organi amministrativi.

Concludendo: il progetto illustrato ricomprende predissequamente la legge 21 agosto 1950, n. 698, contenente norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti. Le modeste varianti da tale legge sono state suggerite vuoi dalle particolari esigenze della categoria di invalidi considerata, vuoi dal-

l'intento di attuare il principio enunciato dall'articolo 38 della Costituzione, di cui, a quasi dieci anni dalla pubblicazione, si domanda ansiosamente la completa realizzazione da parte di centinaia di migliaia di invalidi e loro famigliari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Associazione nazionale tra invalidi per esiti di poliomielite (A. N. I. E. P.) costituita a Bologna il 6 ottobre 1957 (Rogito dottor Serra in pari data, registrato a Bologna, atti pubblici, il 18 ottobre 1957, n. 13836, volume 532) con sede provvisoria in Bologna, è riconosciuta come Ente morale.

ART. 2.

L'Associazione nazionale tra invalidi per esiti da poliomielite (A. N. I. E. P.) è costituita dalla collettività degli invalidi che ne sono soci e si propone le seguenti finalità:

a) avviare gli associati alla vita sociale, agevolandone l'inserimento nelle attività produttive e intellettuali;

b) collaborare, colle competenti Amministrazioni dello Stato nonché con gli Enti ed Istituti che si occupano di tali minorati fisici, alla loro educazione ed avviamento professionale, ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione;

c) adoprarsi per l'integrale attuazione del diritto al mantenimento e all'assistenza sociale, disposto dall'articolo 38 della Costituzione, per quegli invalidi per esiti da poliomielite e paralisi che siano inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, e curarne l'attuazione medesima;

d) agevolare il collocamento al lavoro dei soci;

e) rappresentare e difendere gli interessi morali ed economici dei post-poliomielitici presso le pubbliche Amministrazioni e tutti gli Enti od Imprese pubbliche o private individuali o collettive che esercitano pubblica funzione o servizio, o con cui comunque gli invalidi possano avere contatti;

f) agevolare ai suoi aventi diritto la concessione delle prestazioni mediche, chirurgiche e ortopediche, nonché di tutte le

altre prestazioni occorrenti per il recupero e il mantenimento funzionale fisico, ivi comprese le assegnazioni di mezzi meccanici e ortomeccanici, loro riparazioni o sostituzioni;

g) promuovere le forme assistenziali, e previdenziali relative alle necessità degli associati e favorire un'adeguata assistenza sociale dei medesimi mediante i propri uffici centrali e periferici;

h) procurare a tutti gli associati, che siano privi di mezzi o di assistenza, mezzi meccanici od ortomeccanici e favorire la costruzione di piscine o palestre, per affiancare con una valida fisioterapia il recupero, nonché il mantenimento funzionale fisico dei post-poliomielitici di ogni età;

i) coordinare mediante contatti od accordi, l'attività di tutti gli organismi od enti che abbiano per finalità la tutela o l'assistenza dei post-poliomielitici e di paralitici;

l) attuare tutte quelle provvidenze che valgono a rendere meno gravosa l'inabilità degli associati, ed a offrire loro condizioni di vita dignitosa ed economicamente serena.

ART. 3.

L'A. N. I. E. P. è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno che ne approva i bilanci.

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro dell'Interno saranno stabilite le norme secondo le quali il Ministero dell'Interno esercita i poteri di vigilanza sull'A. N. I. E. P.; con lo stesso regolamento potrà essere provveduto, a eventuale parziale riforma dello Statuto sociale, allegato alla presente legge, a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'A. N. I. E. P.

Il Comitato direttivo generale dell'Associazione nazionale in parola è elettivo tra i soci; ad esso competono le funzioni direttive e amministrative dell'Associazione stessa.

ART. 4.

Nulla è innovato riguardo all'organizzazione ed al funzionamento delle società, istituzioni ed opere a favore dei minorati per postumi di poliomielite o per analoghi postumi da paralisi, comunque denominate e da chiunque fondate e gestite, siano o non giuridicamente riconosciute, che si propongono la protezione e l'assistenza dei suddetti minorati.

ART. 5.

L'Associazione Nazionale tra Invalidi per esiti da poliomielite (A. N. I. E. P.) provvede alla propria attività:

a) con la rendita delle attività patrimoniali provenienti da legati, donazioni e successioni disposte a favore dell'A. N. I. E. P.;

b) con i beni che ad essa potranno pervenire in conseguenza di eventuali riforme, o soppressioni di istituzioni pubbliche costituite a favore dei post-poliomielitici;

c) con i contributi dei soci di diritto e dei soci amici, o sostenitori;

d) con le eventuali entrate straordinarie, oblazioni e sovvenzioni gratuite e con i proventi di attività esercitate, direttamente e in compartecipazione, dall'A. N. I. E. P.

ART. 6.

Agli effetti di qualunque imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali e speciali, l'Associazione nazionale tra invalidi per esiti da poliomielite (A. N. I. E. P.) è equiparata alle Amministrazioni dello Stato.

ART. 7.

Per il conseguimento dei suoi scopi è assegnato all'Associazione nazionale tra invalidi per esiti da poliomielite (A. N. I. E. P.) un contributo annuo di 500 milioni di lire da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno a decorrere dall'esercizio 1959-60.

In attesa di un organico assetto del trattamento assistenziale e vitalizio degli invalidi iscritti all'A. N. I. E. P., nell'impiego della somma suddetta dovrà riservarsi il 50 per cento per erogazione di sussidi a favore dei grandi invalidi privi di mezzi di sussistenza e di familiari in condizioni di provvedere agli alimenti.

In nessun modo potrà essere assorbita, per le spese di funzionamento dell'A. N. I. E. P., un'aliquota eccedente il 20 per cento dello stanziamento suddetto complessivo.

ART. 8.

A integrazione di quanto previsto nell'articolo 144 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, viene disposto che:

a) i contributi di cui al n. 7, lettera c), dell'articolo suddetto vanno stanziati dalle Province anche a favore dell'Associazione Nazionale tra Invalidi per esiti da poliomielite

b) in materia di assistenza i post-poliomielitici e i paralitici sono equiparati ai ciechi e ai sordomuti agli effetti di cui al n. 3, lettera g), del suddetto articolo 144;

c) ai fini della somministrazione dei locali, ai sensi del n. 4, lettera g), del suddetto articolo 144 l'Associazione Nazionale tra Invalidi per esiti da poliomielite è equiparata alla Federazione Provinciale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia;

ART. 9.

È espressamente riconosciuto il diritto del minorato fisico per postumi di poliomielite e analoghi postumi di paralisi a ricoprire posti di lavoro per i quali abbia titoli e capacità, sempre che non risulti accertata la sua specifica inidoneità fisica all'espletamento delle concrete mansioni da svolgere.

Agli associati dell'A. N. I. E. P. sono estese le disposizioni della legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive integrazioni, relative all'assunzione di invalidi di guerra o per servizio, nell'ipotesi in cui vi sia carenza di elementi delle categorie previste dalle norme suindicate e siano decorsi inutilmente quindici giorni dalla richiesta dei nominativi degli assumendi rivolta da chi è obbligato all'assunzione all'Ufficio provinciale competente.

Fuori dell'ipotesi di cui al precedente comma, gli uffici di collocamento devono includere fra i lavoratori avviati al lavoro a seguito di richiesta numerica di cui all'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264, un decimo di lavoratori poliomielitici iscritti fra i disoccupati della categoria e qualifica professionale richiesta.

Le aziende che occupino più di 10 dipendenti non possono avanzare le richieste nominative previste dallo stesso articolo 14, 3° comma, ove non dimostrino di avere già alle dipendenze almeno un decimo di lavoratori poliomielitici e sempreché presso l'ufficio di collocamento vi sia disponibilità di lavoratori poliomielitici idonei per i lavori da compiere.

Il possesso del titolo di studio richiesto ed il certificato di avere compiuto con esito positivo i corsi di addestramento e qualificazione professionale istituiti e disciplinati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale equivale ad attestazione di idoneità al lavoro per il quale sono stati rilasciati.

Per la trasgressione alle norme del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 22 della legge 3 giugno 1950¹ n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.

ART. 10.

Gli invalidi associati dell'A. N. I. E. P. hanno diritto alle prestazioni mediche farmaceutiche ed ospedaliere nei casi e secondo le modalità che saranno indicate col regolamento previsto dall'articolo 3 della presente legge.

ALLEGATO.

STATUTO

ART. 1.

L'Associazione nazionale tra invalidi per esiti da poliomielite, con sede provvisoria in Bologna, che è ispirata, come precisato nell'articolo 2, da esigenze della più ampia tutela della categoria, è costituita dalle persone fisiche di cui all'articolo 3.

ART. 2.

L'Associazione si propone, come più ampiamente chiarito dal « Manifesto programmatico » allegato: la tutela degli interessi materiali e morali degli associati, come singoli e come categoria; la realizzazione del principio sancito dall'articolo 38 della Costituzione dello Stato, sia per quanto riguarda l'effettivo ricupero ed avviamento al lavoro degli associati, sia per il conferimento di una pensione; l'attuazione di tutte quelle provvidenze che valgano a conseguire gli scopi suddetti e a rendere meno gravosa l'invalidità degli associati.

ART. 3.

Possono iscriversi come soci gli invalidi per esiti da poliomielite, nonché gli altri invalidi con analoghi esiti, fatta esclusione di quelli che conseguirono l'invalidità per cause di guerra, lavoro o senilità.

ART. 4.

L'ammissione a far parte dell'Associazione sarà decisa dalle direzioni delle Sezioni provinciali in cui risiedono gli aspiranti soci. Nel caso sorgessero dubbi circa l'accoglimento delle domande, la decisione sarà demandata ad apposita Commissione, staccata presso il Comitato direttivo generale, composta di cinque membri, di cui tre genitori di soci minorenni, di un medico e di un appartenente al Comitato direttivo generale.

ART. 5.

L'appartenenza all'Associazione è prevista per tesseramento, la cui quota annuale individuale è fissata dal Comitato direttivo generale in un minimo simbolico. Gli eventuali condoni della quota associativa saranno deliberati dalle Sezioni provinciali.

ART. 6.

Per essere ammesse a far parte dell'Associazione, le persone di cui all'articolo 3 debbono inoltrare domanda scritta alla competente Sezione provinciale, precisando in essa i seguenti dati: cognome e nome; luogo e data di nascita; domicilio; titolo di studio; professione, lavoro od occupazione esercitata, anche se parziale o saltuaria; attività per la quale si ritiene d'aver idoneità fisica, attitudine o capacità; la specificazione dell'età in cui si conseguì la invalidità. A discrezione dei dirigenti le Sezioni provinciali, sarà o meno richiesto di corredare le domande con certificato medico. Per i minorenni la domanda dovrà essere sottoscritta da chi ne eserciti la patria potestà o da chi ne espliciti l'autorità tutoria.

ART. 7.

L'esercizio di voto, in ogni e qualsiasi circostanza esso venga richiesto, è limitato ai soci di diritto che abbiano compiuto il 18° anno di età e che, comunque, non ne siano impediti per accertata incapacità d'intendere e di volere. La qualità di associato si perde: a) per dimissioni; b) per espulsione, su proposta della Direzione sezionale, previa delibera del Comitato direttivo generale.

ART. 8.

Organi funzionali dell'Associazione: l'Assemblea nazionale dei rappresentanti delle Sezioni provinciali; il Comitato direttivo generale; la Sezione provinciale.

ART. 9.

Assemblea nazionale dei rappresentanti delle Sezioni provinciali.

È convocata almeno una volta all'anno. Ad essa compete la nomina del presidente dell'Associazione e dei membri del Comitato direttivo generale. Delibera: a) sullo Statuto e sulle sue eventuali modifiche; b) sul bilancio consuntivo e preventivo, non oltre il 15 giugno di ogni anno. L'assemblea si riterrà validamente costituita in prima convocazione, se si raggiungerà la presenza della metà più uno dei rappresentanti sezionali. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in base all'espressione del 50 per cento più 1 dei voti dei presenti. In assemblea, la delega di voto occasionale fra rappresentanti è consentita solo previo specifico nulla-osta del presidente delle Sezioni provinciali mandanti. La convocazione di assemblea nazionale straordinaria, oltre che dal presidente dell'Associazione, può essere promossa dalla concorde richiesta di almeno il 51 per cento delle Sezioni provinciali e alla condizione che esse, tranne il caso di diversa delibera dell'assemblea stessa, sopperiscano nella misura del 75 per cento alle spese organizzative e burocratiche.

ART. 10.

Comitato direttivo generale.

Cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea nazionale dei rappresentanti delle Sezioni provinciali; coordina e studia i problemi che interessano la categoria associata; esercita, in caso d'urgenza, i poteri dell'assemblea nazionale, riferendo alla stessa per la debita ratifica alla prima riunione. Adempie a tutte le mansioni che ritiene utili per la migliore valorizzazione dell'Associazione e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. I membri del Comitato direttivo generale sono sei, oltre al presidente dell'Associazione che lo presiede, e i rispettivi attributi sono specificati all'allegato n. 1. Durano in carica tre anni e nulla-osta che possano essere rieletti.

ART. 11.

Sezione provinciale.

Ha la precipua funzione di organo di rapporto fra i soci e il Comitato direttivo generale dell'Associazione; provvede al tesseramento dei soci, al proselitismo ed alla propaganda dell'Associazione secondo criteri autonomi. Ad essa può essere demandato, di concerto col Comitato direttivo generale, l'attuazione del 2° comma del punto « D » del « Manifesto programmatico », in relazione ai bisogni manifestati dagli iscritti della Sezione. Designa, circostanzialmente, un rappresentante che esprimerà, in seno all'Assemblea nazionale e presso il Comitato direttivo generale, sintesi sociale e voto. La Sezione provinciale è retta da un presidente coadiuvato da un segretario e da un Comitato provinciale eletto in sede d'Assemblea sezionale; detto Comitato potrà essere costituito da tre a sette membri.

La Sezione provinciale gode di autonomia economico-finanziaria secondo limiti e modalità concordate con il Comitato direttivo generale. Sulle entrate autonome, spetterà alla Associazione nazionale, una tangente sull'utile netto del 30 per cento, ed oltre se la Sezione provinciale lo riterrà opportuno. Le attribuzioni del presidente e del segretario di Sezione, sono precisate nell'allegato n. 2.

ART. 12.

Del presidente.

Il presidente dell'A. N. I. E. P., oltre quanto previsto dalle vigenti disposizioni in tema di associazione, provvede a far eseguire i deliberati dell'Assemblea nazionale dei rappresentanti delle Sezioni provinciali e avalla l'esecuzione predisposta dal Comitato direttivo generale; coordina, in conformità delle relazioni ricevute dalle Sezioni provinciali, la relazione sulla attività

annuale dell'Associazione; fornisce il bilancio consuntivo e prepara quello preventivo concertato col Comitato direttivo generale; convoca l'Assemblea nazionale dei rappresentanti e la presiede; convoca, altresì, il Comitato direttivo generale e lo presiede; provvede inoltre a tutto quello che, pur non essendo previsto nel presente Statuto, risponda ai fini cui tende l'Associazione; cura che il funzionamento degli organi e degli uffici sociali avvenga con i criteri della maggiore snellezza e rapidità, evitando al massimo ogni remora burocratica. Rimane in carica tre anni e può essere rieletto.

ART. 13.

Del rappresentante di Sezione.

Il rappresentante di Sezione provinciale riassume in sé l'autorità legale e giuridica derivantegli dai voti sociali che rappresenta. Nell'ambito dell'Assemblea nazionale e nei confronti del Comitato direttivo generale, esso deve esprimere scrupolosamente il suo mandato, che è conseguente al risultato ottenuto in sede di votazione sezionale. Nel caso in cui il rappresentante non fosse persona rivestente carica sociale nell'ambito dell'Associazione, sarà credenzialmente munito di volta in volta dei necessari poteri.

Per i primi tre anni il voto del rappresentante della Sezione provinciale equivarrà ad una unità, indipendentemente dal numero degli iscritti alla sezione stessa.

ART. 14.

Del delegato.

Il delegato solleva una qualunque persona rivestente carica sociale dai necessari contatti con gli enti pubblici e privati e con le Autorità politico-scientifico-sociali. Trattandosi d'incarico che affianca l'opera dei dirigenti, è da questi designato in persona di loro fiducia, anche se non necessariamente socio, delegandola per iscritto, ove occorra, di volta in volta.

Il dottore Cicconi come fondatore dell'A. N. I. E. P. è delegato permanente del presidente.

ART. 15.

In evasione all'unanime desiderio espresso dai soci di diritto, loro familiari ed amici, e allo scopo di integrare più opportunamente i fini sociali dell'A. N. I. E. P. si istituisce una categoria di « Amici dell'A. N. I. E. P. ». Gli iscritti di tale categoria verranno normalmente considerati come consultori; eccezionalmente e circostanzialmente, gli organi competenti dell'Associazione potranno conferire loro, nelle modalità previste, autorità di rappresentanza e di delega. Indipendentemente da ciò, non potranno mai ed in alcun caso né ricoprire cariche sociali né esprimere potere, sia pure formale, poiché istituzionalmente privi di diritto di voto. La quota personale annuale di associazione è non inferiore a lire 1.000.

ART. 16.

Il patrimonio dei beni mobili, immobili e finanziari dell'Associazione è costituito da elargizioni e lasciti di persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, nonché dai contributi dei soci di diritto e degli « Amici della A. N. I. E. P. » e dai proventi delle attività esercitate dall'Associazione. Per i lasciti e le donazioni, fatti espressamente ad una Sezione provinciale, il Comitato direttivo generale curerà che il godimento venga riservato alla Sezione provinciale stessa, anche se formalmente accettati dalla Associazione nazionale.

ART. 17.

Per assicurare l'apartiticità dell'Associazione, è fatto assoluto divieto, sotto pena di provvedimenti, che si adegueranno caso per caso, di fare propaganda partitica in forma diretta o indiretta, nell'ambito dell'Associazione stessa, vuoi a beneficio, vuoi a danno di qualsiasi partito od ente o persona di partito. Ogni socio che faccia propaganda partitica, diretta o indiretta, sarà immediatamente diffidato, salva sempre la facoltà all'interessato di esporre le proprie ragioni in separata sede agli organi direttivi della Associazione, e agli organi stessi di deferirlo ad una Commissione disciplinare, ove il caso abbia configurato disobbedienza alla diffida o la violazione del divieto di cui sopra.

ART. 18.

Competenze retributive.

Nel predisporre i bilanci preventivi, qualora l'Associazione disponga, oltre che dei contributi di tesseramento anche di altri cespiti di entrata, si dovrà stanziare una determinata aliquota per le competenze retributive di coloro che, ricoprendo cariche sociali, esplicano, in modo continuativo ed oneroso, attività per l'Associazione. La determinazione in concreto delle singole competenze sarà ispirata a criterio gerarchico, nonché al principio di compensare, quanto possibile, l'attività privata sacrificata per la carica sociale che si esplica. Ai fini dell'applicazione della norma di cui sopra, si veda lo schema gerarchico indicato all'allegato n. 3, La norma di cui sopra è suscettibile di modifica da parte della Assemblea nazionale a semplice maggioranza.

ART. 19.

Disposizioni transitorie.

Nei casi in cui non vi siano o vengano a mancare i legali esponenti delle cariche sociali, un Comitato provvisorio provvede a convocare l'Assemblea nazionale dei rappresentanti delle Sezioni provinciali per le necessarie designazioni.

ART. 20.

Disposizioni transitorie.

Per i primi due anni dalla costituzione della Associazione la durata delle cariche sociali sarà annuale. È demandato al Comitato direttivo generale di proporre alla prima Assemblea dei rappresentanti delle Sezioni provinciali di provvedere alla nomina di revisori dei conti e di probiviri, nonché di fissare i criteri di distribuzione di eventuali sussidi o forme di assistenza.

ALLEGATO N. 1.

ART. 1.

Del Comitato direttivo generale.

Presieduto dal presidente dell'Associazione, è composto di: un vice-presidente; un segretario; un tesoriere; tre membri consiglieri.

ART. 2.

Del vice-presidente.

Il vice-presidente coadiuva il presidente in tutte le sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Provvede a stilare gli « Ordini del giorno » per l'Assemblea nazionale dei rappresentanti e ad inviarli, in tempo, alle Sezioni provinciali, onde esse possano procedere alla legale consultazione dei soci.

ART. 3.

Del segretario.

Il segretario esegue il lavoro di segreteria a seconda delle direttive ricevute dal presidente dell'Associazione; tiene aggiornato il registro generale dei soci; compila gli « Ordini del giorno » ad uso del Comitato direttivo generale, conserva i medesimi, nonché i documenti e tutti gli altri atti inerenti l'A. N. I. E. P.

ART. 4.

Del tesoriere.

Il mandato di tesoriere non è cumulabile con un'altra carica; egli è responsabile della gestione, dell'amministrazione economica e finanziaria dell'Associazione. Tiene gli inventari dei beni mobili ed immobili del patrimonio sociale; ne esige le rendite ed esegue i pagamenti su ordine scritto del presidente o di chi ne fa le veci. Presenta al Comitato direttivo generale la relazione finanziaria annuale.

ART. 5.

Dei membri consiglieri.

I membri consiglieri oltre ad esplicitare le loro normali funzioni consultive, hanno funzione di soci provviri, per dirimere le questioni conciliative e disciplinari, ed il compito di revisori ai bilanci approntati dal tesoriere.

ALLEGATO N. 2

ART. 1.

Del presidente di Sezione provinciale.

Eletto dall'Assemblea dei soci, il presidente di Sezione provinciale è, innanzi tutto, tutore dei privilegi e degli obblighi degli associati della sua Sezione, integra, esplicitando opportune iniziative personali, le finalità e le norme statutarie. Convoca l'Assemblea dei soci e la presiede; riterrà valida la seduta di prima convocazione se saranno presenti il 50 per cento più 1 dei soci; in seconda convocazione, che non dovrà avvenire prima che sia trascorsa mezza ora, con qualsiasi numero di presenti; aggiorna le sue direttive in conformità dei voti della maggioranza e, ove non possa o non voglia rappresentarli in seno all'Assemblea nazionale dei rappresentanti, designa, in sua vece, a norma di Statuto, un rappresentante. Prepara la relazione annuale sull'attività della Sezione e la trasmette al Comitato direttivo generale, non oltre il 31 maggio di ogni anno. Rimane in carica tre anni e può essere rieletto.

ART. 2.

Del segretario di Sezione provinciale.

Eletto anch'egli dall'Assemblea dei soci, il segretario di Sezione provinciale accudisce al normale lavoro di segreteria, seguendo il criterio burocratico del presidente da cui dipende; redige i verbali dell'assemblea dei soci e conserva i medesimi, nonché i documenti e tutti gli altri inerenti alla sua Sezione.

ALLEGATO N. 3

CRITERIO GERARCHICO-RETRIBUTIVO DELLE CARICHE SOCIALI DELL'A. N. I. E. P.

- Grado 1. — Presidente dell'Associazione.
» 2. — Vice-presidente dell'Associazione.
» 3. — Presidente della Sezione provinciale; Segretario del Comitato direttivo generale; Tesoriere dell'Associazione.
» 4. — Membro consigliere del Comitato direttivo generale.
» 5. — Segretario della Sezione provinciale.